

065 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Capo II Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I Disposizioni di carattere generale

Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.
4. comma abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (1)

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

065 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

~~4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.~~

(1) come modificato dall'art. 10 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dg.Lgvo correttivo 2020 l'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 è abrogato.

Precedente formulazione |green

Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

precedente normativa |blue

065 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

----- precedente normativa di riferimento

art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

art 14-ter legge 3/2012 Liquidazione dei beni.

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

065 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

la giurisprudenza |green

065 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[065 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019- art 6 legge 3/2012 Finalità e definizioni Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 65 Ambito di applicazione delle

fine

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

composizione delle crisi da sovraindebitamento

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello